

## **URBANISTICA E PAESAGGIO**

*La conformazione e l'adeguamento dei Piani regolatori generali comunali al Piano paesaggistico regionale.*

L'approvazione del Piano Paesaggistico da parte della Regione (PPR), avvenuta nella prima metà del 2018, ha dato l'avvio ad una nuova attività per l'urbanistica comunale, che è stata chiamata a conformare o ad adeguare il proprio piano regolatore al nuovo strumento regionale.

La fase che si è aperta, rappresenta un passaggio delicato dell'attività di pianificazione nella regione: è difficile da una parte immaginare che le componenti paesaggistiche, soprattutto nell'accezione della Convenzione europea del paesaggio<sup>1</sup>, siano altre e separate da quelle relative al territorio visto nei suoi aspetti insediativi, relazionali ed ambientali; dall'altra, nella nostra realtà regionale, la materia paesaggistica viene disciplinata dal Piano paesaggistico, quella urbanistica dai Piani territoriali ed urbanistici. Entrambi sono di scala ed approvazione regionale, ma divergono quanto a competenze: la materia territoriale/urbanistica è di piena competenza regionale (in forza dell'autonomia del FVG), quella paesaggistica è concorrente tra Regione e Stato (Soprintendenza).

Ciò creano indubbiamente delle difficoltà, anche procedurali, ma, dal momento che entrambe ricadono sul medesimo territorio, è necessario che vi sia tra le due componenti un'interpretazione condivisa dei contenuti ed una coerenza d'azione.

La sezione FVG dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ha seguito con attenzione l'evolversi della situazione, cogliendo (con preoccupazione) una serie di difficoltà ed incertezze in grado di pregiudicare l'esito dell'operazione.

Dal quadro di conoscenze assunto, sono emerse (pur nella parzialità del punto di osservazione) alcune evidenze che di seguito vengono sinteticamente espresse, sulle quali si è poi ritenuto di aprire uno spazio di dibattito che mettesse a confronto le esperienze dirette di Comuni, professionisti, tecnici, etc.: in generale dei soggetti direttamente coinvolti nella formazione delle varianti ai PRGC, finalizzate alla conformazione/adeguamento al PPR.


### **La lettura dell'INU**

#### **A livello regionale**

Posto che una delle competenze principali della Regione è la gestione del territorio, l'attuale situazione presenta un'evidente asimmetria: in presenza

---

<sup>1</sup> Convenzione europea del paesaggio - "Art. 5 ... d. integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio."



di uno strumento “nuovo” com’è il PPR, frutto anche di sintesi di esperienze e sperimentazioni già avviate in altre realtà regionali, ci si confronta con un sistema di pianificazione regionale costituito da un Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato nel 2013, ma la cui entrata in vigore è stata via via prorogata nel tempo, e da un quadro di riferimento legislativo che mantiene sostanzialmente l’impianto della legge 52 del 1991 (in particolare nei confronti della pianificazione comunale). Non si è considerata, nel corso della formazione del PPR, l’esigenza di intervenire contestualmente con una riforma (peraltro auspicata da anni dall’INU) del sistema di pianificazione regionale, che potesse utilmente interloquire con il PPR.

Nel PPR vi sono contenuti in materia paesaggistica esaustivi e per certi aspetti particolarmente ricchi, quindi capaci di governarne gli effetti sul territorio (in particolare per quanto attiene ai cosiddetti “beni paesaggistici”). Emerge invece una certa debolezza, se non delle lacune, per quanto riguarda la componente territoriale (in particolare nella parte Strategica), che costituisce comunque un obiettivo strutturale del piano.

Da un lato la componente Strategica del PPR, pur se deficitaria, propone un approccio aperto verso un’azione di taglio urbanistico che, se adeguatamente inquadrata, può essere l’occasione per rivedere strumenti urbanistici comunali che spesso sono vecchi di anni, se non di decenni. Dall’altra il PGT, in mancanza di una sua consistente rivisitazione, non è in grado di confrontarsi utilmente con il PPR e di supportare adeguatamente la pianificazione comunale.

Questa situazione costituisce un *handicap* rilevante, soprattutto se si considera che per la parte più chiaramente strategico - urbanistica la Regione dovrebbe avere un ruolo centrale, se non esclusivo.

L’ambiguità della situazione, rischia di risolversi in un’oggettiva debolezza della Regione e rende incerta l’attività di pianificazione dei Comuni, che necessitano di indirizzi chiari ed esaurienti.

### **A livello comunale**

Nel momento in cui il PPR affronta il passaggio dalla fase previsionale a quella attuativa, deve *in primis* ricorrere allo strumento urbanistico comunale (PRGC) ed al suo quadro di riferimento legislativo e regolamentare.

Ad avviso dell’INU questo passaggio, stante i caratteri della strumentazione vigente, implica una serie di problemi, il principale dei quali, oltre alla diversità dei linguaggi, è costituito dalla diversa missione che fa capo a ciascuno: il PPR legge ed interpreta i valori paesaggistici di un territorio nelle sue dimensioni spaziali e culturali, ed attua i propri obiettivi con azioni di tutela e di controllo, trasferendo il compito di dar efficacia agli indirizzi progettuali attraverso gli strumenti di pianificazione (in questo caso); l’ambito di intervento della disciplina urbanistica comunale è quello di formulare un progetto del proprio territorio prevedendone l’effettiva attuazione attraverso norme ed indicazioni parametriche e grafiche specifiche. Per chiarire con un esempio, è difficile che un PRGC riesca a garantire il controllo sulle trasformazioni agronomiche nelle aree rurali, che in generale rappresentano spazi ad elevato interesse paesaggistico. Detto

in altre parole il PPR si pone progettualmente obiettivi che non possono essere interamente veicolati nella strumentazione urbanistica (che nasce per altri scopi e, in particolare, per dare certezze e garanzie ai vari attori, pubblici e privati, delle trasformazioni del suolo), ma necessitano anche di altri sbocchi, quali l'attivazione di politiche e risorse in altri settori.

Questa *impasse* nell'attuazione del PPR alla scala dei PRGC, può essere spiegata con l'esistenza di un errore concettuale di fondo. In sostanza, materie tipicamente urbanistiche che si avvalgono dei tipici strumenti urbanistici (destinazioni d'uso, indici, densità, limiti alle potenzialità edificatorie, ecc.) nel momento in cui devono essere trattate come strumenti a supporto delle materie paesaggistiche, generano delle contraddizioni che si risolvono o a scapito della coerenza urbanistica o della efficacia paesaggistica. Risulta con evidenza che sarebbe necessario riorganizzare e rafforzare i contenuti del PPR nella parte strategica.

### **L'innovazione digitale**

Un contenuto del PPR, la cui importanza non pare sia stata ancora colta nelle sue potenzialità, è la Banca Dati di Piano (BDP), costruita per la formazione e, soprattutto, per la gestione del piano.

Si tratta di una banca dati in formato digitale georiferita che, attraverso strati informativi, individua e classifica sia la delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, che gli elementi della parte strategica. Costituisce uno strumento innovativo nel panorama regionale per la formazione degli strumenti di pianificazione ai vari livelli (in particolare per la conformazione dei PRGC alle previsioni del PPR), dal momento che fornisce un quadro conoscitivo immediatamente utilizzabile alle diverse scale, ma nel contempo è in grado di integrare la BDP utilizzando le informazioni (inesattezze, incoerenze o dati di maggior dettaglio) che provengono dal livello locale.

La capacità dinamica ed interattiva della BDP, capace di integrare, aggiornare e rivedere costantemente i propri strati informativi, costituisce uno strumento potente al servizio dei processi di pianificazione, consentendo di sollevare i Comuni dalla faticosa costruzione di un quadro conoscitivo di base del proprio territorio, potendo così investire le risorse nella definizione delle strategie e del progetto urbanistico.

Vi è, in prospettiva, un altro aspetto di non poco interesse. Una volta verificata la funzionalità ed i risultati di questa metodologia, sarebbe auspicabile che venisse sviluppata in tutti i gli ambiti di competenza regionale in cui i dati territoriali assumono un'importanza decisiva.

### **Un'opportunità**

L'avvio del percorso di attuazione del PPR attraverso la pianificazione comunale, riporta comunque alla ribalta il tema dell'urbanistica e dei suoi strumenti e, ad avviso dell'INU, questa va considerata un'opportunità per affrontare e rilanciare "nel merito" il tema della pianificazione comunale, derubricata spesso negli ultimi tempi ad operazione notarile.

Questo almeno per i seguenti motivi:

- è la prima volta, dopo la L.R. 52 del 91 (come pure in attuazione del PURG), che tutti i Comuni della Regione si trovano a rivedere i propri PRGC sulla base di un quadro di riferimento comune e su temi finora mai affrontati in termini sistematici;
- la Regione ha già finanziato un numero consistente di Comuni (41) per questa operazione, con la prospettiva (si presume) di mantenere il supporto economico per tutti i Comuni della Regione, fino alla conclusione di questa fase;
- la struttura e gli obiettivi del PPR richiedono un processo di approfondimento e di elaborazione dei temi territoriali, che dovrebbero portare ad una rivisitazione degli strumenti comunali vigenti, in molti casi datati se non obsoleti.

Si ritiene in definitiva che questa sia un'occasione assolutamente da non trascurare, sia per recuperare il terreno perduto nei confronti delle Regioni italiane più avanzate in materia di governo del territorio (da troppi anni il FVG è fermo al palo), sia per riempire degnamente lo spazio che la particolare condizione di autonomia (anche in materia urbanistica) consegna alla Regione, che ha permesso nel passato di raggiungere obiettivi di prestigio.

## **Il confronto con i Comuni**

Ben lontani dal voler tracciare un bilancio (anche parziale) di una operazione che si trova ancora agli inizi, si è ritenuto utile verificare, dalle esperienze che alcuni Comuni e i loro professionisti stanno portando avanti, se le problematiche fin qui messe in evidenza da parte dell'INU, fossero riconosciute e condivise dagli attori sul territorio.

Va detto peraltro che la necessità di un'ulteriore acquisizione di conoscenza è stata dettata anche dalla constatazione che, malgrado l'attuazione del PPR attraverso i PRGC sia, come detto, agli inizi, i finanziamenti regionali ai Comuni risalgono al 2018 e quindi, pur considerando le inevitabili incertezze dell'avvio di una fase comunque complessa, il lasso di tempo intercorso pare sufficiente per svolgere una prima verifica del processo.

Viste le restrizioni dovute alla pandemia in atto, si è scelto lo strumento della conferenza on line (webinar) per stabilire un confronto tra le esperienze in atto.

A tal fine sono stati individuati alcuni Comuni, scegliendo tra i casi già avviati ed a diversi gradi di avanzamento, chiedendo loro di esporre in termini generali i connotati principali e le criticità incontrate nella loro esperienza.

Solo in un caso (Comune di Pordenone) il percorso di formazione del piano si è già concluso, con l'adozione della variante di conformazione al PPR.

Da questa conferenza emerge un primo dato, piuttosto significativo: all'invito a partecipare al webinar (fino ad un massimo consentito di 100 partecipanti), rivolto a enti, professionisti e soggetti interessati, ha risposto un numero di richieste di iscrizione superiore a quello consentito dallo strumento digitale ed all'evento si sono poi collegati 85 utenti.

Questo sta evidentemente a significare il diffuso interesse per questa tematica e l'altrettanto diffusa esigenza di avere indirizzi ed elementi di chiarezza.

### Risultati del webinar

Senza entrare nel merito delle singole relazioni presentate, dal loro confronto sono emerse da una parte una serie di criticità e di problemi aperti che attraversano un po' tutte le esperienze comunali in atto, dall'altra degli aspetti particolari in ragione delle diverse situazioni in cui si collocano i singoli Comuni.

In generale le chiavi di lettura proposte dall'INU sono condivise e risultano sostanzialmente confermate dal punto di vista dei Comuni.

Gli ulteriori elementi di conoscenza offerti dal confronto, principale obiettivo del webinar, si possono così sintetizzare:

- un passaggio operativo cruciale nel rapporto PPR - PRGC è costituito dalle diverse modalità che vengono previste: si parla infatti di conformazione e di adeguamento al piano regionale. Su questo aspetto è necessaria una digressione.

*Il PPR è costituito, come evidenziato in precedenza, da due parti: la parte statutaria (beni paesaggistici ed altri aspetti di contenuto in prevalenza paesaggistico) e la parte Strategica (volta principalmente ad "...orientare le trasformazioni del paesaggio sulla base dei valori culturali ed ecologici e a integrare il paesaggio nelle altre politiche...": leggi fornire un interfaccia all'urbanistica nel suo compito di governo del territorio). Si parla di conformazione nel caso in cui il Comune intervenga sul proprio PRGC tenendo conto del PPR nella sua interezza, si parla di adeguamento qualora il Comune intervenga solo per la parte Statutaria. In linea di massima, mentre la Soprintendenza ha piena competenza ad intervenire per la parte Statutaria nel processo di approvazione dei PRGC; per quella Strategica, più chiaramente legata alla disciplina urbanistica e riferita a contenuti territoriali tipici dei PRGC (oltre alle reti, si introducono i temi del consumo di suolo, della dispersione insediativa, della qualificazione paesaggistica delle infrastrutture, della localizzazione degli impianti energetici, etc.) è più direttamente responsabile la Regione. A dir la verità la distinzione dei contenuti delle due parti non è così netta e questo tasso di ambiguità genera non poche difficoltà di interpretazione dei ruoli della Regione e della Soprintendenza. C'è un altro aspetto interessante: la conformazione (cioè la variante al PRGC che comprende sia la parte Statutaria che quella Strategica) è obbligatoria per i Comuni che ricevono un finanziamento dalla Regione. E' facoltativa per gli altri, che possono "limitarsi" ad affrontare la sola parte Statutaria, con il rischio che questo si traduca in un'operazione ricognitiva poco più che burocratica. Preoccupa a questo proposito una recente modifica alla legge regionale urbanistica 5/2007 (art. 54 quater) in cui sino alla concessione dei contributi regionali, le varianti generali ai PRGC vigenti possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR. E questo fino a tutto il 2023. Si*

*ritiene che questo passaggio non aiuti ad aprire quella nuova stagione dell'urbanistica comunale, auspicata dall'INU.*

- I Comuni intervenuti nel webinar hanno tutti intrapreso la procedura conformativa, impegnandosi quindi a tradurre nel proprio strumento urbanistico i contenuti del PPR nella loro interezza. Gli esiti di questa operazione sono diversificati in ragione delle diverse caratteristiche dei singoli PRGC:
  - nel caso di piani regolatori di recente approvazione (o recentissima come nel caso di Pordenone), la conformazione risulta più agevole perché lo strumento urbanistico contiene già approfondimenti mirati alla valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio, frutto della sensibilità che negli ultimi anni si è diffusa nella società;
  - negli altri casi, di fronte a strumenti via via più datati, la necessità di approcciare ad una materia nuova, a volte del tutto nuova, porta inevitabilmente a dover riconsiderare impostazioni e previsioni che richiedono la ridefinizione complessiva delle scelte. Fino a valutare l'ipotesi (Comune di Manzano) di affrontare una variante attraverso una rilettura generale del PRGC.
- Nell'affrontare la parte Strategica del PPR, costruita soprattutto con la definizione di un sistema di reti (rete ecologica, rete dei beni culturali, rete della mobilità lenta) viene segnalata la difficoltà di sviluppare alla scala locale i temi della rete ecologica, sia per la complessità della metodologia e delle competenze richieste, sia per l'inadeguatezza nel circoscrivere la rete all'interno dei confini comunali. Questa problematica mette in evidenza come le reti in generale ed in particolare la rete ecologica, dovrebbero essere affrontate ad una scala sovracomunale, individuata seguendo criteri di coerenza dei sistemi territoriali, al di là dei puri limiti amministrativi.
- L'operazione di tradurre in "prassi" urbanistica i contenuti del PPR, soprattutto per le parti riferite alla componente strategica, genera in molti casi oggettive difficoltà. Se ne è trattato in precedenza in termini di "linguaggio" e di "missione". Questo passaggio viene in alcuni casi superato dai Comuni utilizzando la distinzione contenuta nel PRGC tra Piano strutturale e Piano operativo. Secondo questa logica, le scelte che non possono trovare ancora un'attuazione concreta, vengono inserite nella parte del piano comunale che definisce gli obiettivi e le strategie in una prospettiva a più lungo termine. Questa modalità è stata introdotta nella disciplina urbanistica regionale, in linea con un modello proposto dall'INU nazionale nel 1995 ed adottato progressivamente dalla maggior parte delle Regioni. Nel FVG è stato utilizzato via via nella prassi corrente, senza che però vi sia stata una sua codifica e regolamentazione nella normativa regionali. Ma al di là di questi aspetti, il meccanismo ha funzionato fino ad ora soprattutto per quanto riguarda le scelte di espansione insediativa ed infrastrutturale che, previste nel medio lungo periodo, potevano essere introdotte di volta in volta nella parte operativa del piano, nel momento in cui se ne creasse la necessità e ne fosse comunque garantita la sostenibilità. Nel

caso di scelte derivanti dal PPR relative ad elementi al di fuori della categoria dei cosiddetti Beni paesaggistici, la difficoltà di normarne urbanisticamente l'attuazione, induce alcuni Comuni ad inserirle tra i contenuti della parte strutturale del PRGC. Ad onor del vero, per le considerazioni fatte in precedenza portando l'esempio delle aree rurali, questa scelta ha più le caratteristiche di un'operazione di *stand by*, che una concreta opzione pro futuro.

- Al di là delle considerazioni sul merito del PPR e dei suoi contenuti, la conformazione al nuovo strumento regionale viene vista dai Comuni anche come l'ultima di una lunga serie di adeguamenti a piani sovraordinati di varia natura, che rendono complesso e defatigante l'intervento sullo strumento comunale. Si tratta di normative prodotte dal livello regionale e statale, quali Piano energetico, Piano dei trasporti, Piano della viabilità, Piano di bacino, Piano dei porti, e via elencando.
- Una constatazione significativa, che descrive bene la difficoltà nell'affrontare la diversità di linguaggio tra il PPR ed il PRG, è relativa alla questione della "forma" di piano. Lo strumento urbanistico è caratterizzato (a dir la verità sempre di più nel tempo) da aspetti quantitativi, con l'obiettivo di governare le trasformazioni del territorio. Emblematico il tentativo di controllare il consumo di suolo prevedendone la distribuzione sul territorio secondo potenzialità differenziate, fino a raggiungere alla fine l'obiettivo "consumo zero". Il PPR persegue un approccio tendenzialmente qualitativo, che richiede di essere interpretato con strumenti in grado di progettare le forme della città e del territorio. Si tratta di una sintesi non facile, che richiederebbe attenta riflessione e probabilmente un cambiamento della disciplina urbanistica non solo in senso culturale (peraltro in corso da tempo), ma anche nella sua "missione" sociale e ordinamentale superando la funzione volta ad assicurare certezze rispetto ai diritti trasformativi del territorio. Nel corso del webinar questo passaggio è stato riassunto con questa felice sintesi: "Piani di dati vs Piani di immagini".
- Sul tema dell'innovazione digitale introdotta con il PPR attraverso la Banca Dati di Piano, è di notevole interesse l'esperienza condotta nell'ambito della UTI della Carnia (futura Comunità di montagna), presentata nel webinar con una relazione dell'ufficio del Sistema Informativo Territoriale. A partire dalla sperimentazione finanziata a suo tempo dalla Regione, volta a valutare l'impatto dell'adeguamento dei Comuni al PPR, l'attività della UTI è proseguita trasformandosi in un fondamentale supporto tecnico per tutti i 28 Comuni della Carnia, in particolare quelli impegnati nella conformazione del proprio strumento urbanistico al PPR. E' stato così messo a disposizione l'intero quadro conoscitivo e le basi cartografiche informatizzate, organizzati e resi omogenei per l'intero territorio. E' stato inoltre garantito un supporto formativo che ha permesso di dare continuità alla gestione ed all'aggiornamento dei dati territoriali. Questo ha facilitato la redazione dei piani (non solo riferiti al PPR), permettendo così di concentrare l'attività e le risorse dei Comuni sulle scelte urbanistiche piuttosto che sulla raccolta e gestione dei dati.

## Conclusioni

L'approfondimento che l'INU ha sviluppato ed i confronti che ha favorito, hanno permesso di mettere meglio a fuoco il tema attuale del rapporto tra uno strumento regionale nuovo come il PPR e la pianificazione urbanistica comunale, ma nei fatti con l'attuale sistema di pianificazione regionale nel suo complesso.

Al di là delle questioni tecniche puntuali e dei nodi procedurali che questa fase di attuazione del PPR sta facendo emergere, l'interesse si è concentrato su come queste due componenti possano confrontarsi, utilizzando l'attuale congiuntura come occasione per aprire una nuova stagione della pianificazione comunale e non solo.

Più che conclusioni, quanto sviluppato fin qui apre ad un confronto più allargato sui temi che caratterizzano questa fase e sulle potenzialità che un serio dibattito può suggerire al tema della pianificazione regionale in tutti i suoi aspetti.

Ad avviso dell'INU l'attuale, drammatica, pandemia non sposta verso la marginalità temi come quelli qui discussi, ma mette in evidenza come, pur in piena congiuntura emergenziale, sia già tempo di costruire un progetto territoriale per il futuro, in cui il ruolo di tutti gli attori ed a tutti i livelli (quelli istituzionali in particolare) sarà fondamentale, come pure la capacità di pianificare, nel medio - lungo periodo, i tempi ed i modi di questa "ricostruzione".

Si auspica quindi l'apertura di un confronto su alcuni temi - chiave, emersi nella preparazione e nello svolgimento del webinar.

Premesso che il dibattito scientifico nel campo della pianificazione paesaggistica da tempo sostiene che, per attuare il PPR, non si può pensare di ricorrere solo agli adeguamenti di natura più strettamente urbanistica (tantomeno del solo livello comunale) ma che solo politiche articolate e dotate di molti strumenti possono adeguatamente perseguire l'implementazione di un piano per il paesaggio (strumenti di conoscenza condivisa del territorio; di programmazione dello sviluppo rurale; di progettazione del territorio e del paesaggio; di formazione culturale e professionale ecc.), si può sostenere che:

- Dal quadro delineato, si ritiene che alla Regione spetti il compito di governare in maniera propositiva ed autorevole il processo di pianificazione comunale in corso, anche in ragione della propria autonomia e piena competenza in materia urbanistica. Inoltre, considerato l'impegno finanziario che la stessa Regione mette in campo, come pure la possibilità di verificare "sul campo" i problemi e le difficoltà che un atto complesso di pianificazione comportano, questa fase va vista come un'opportunità per affrontare e rilanciare il tema della pianificazione comunale.
- L'operazione urbanistica riguardante in particolare la parte Strategica del PPR, mette in luce un problema di fondo ben noto alla disciplina urbanistica: la necessità, da una parte, di dare delle certezze alle destinazioni ed alle modalità dell'uso del territorio e, dall'altra, di disegnare un progetto per il futuro prevedendone i modi e i tempi per il

suo consolidamento, con tutte le incertezze che invece ciò può comportare. Anche in Regione si è tentato di dare una risposta al problema prevedendo (come già illustrato) una parte strutturale ed una operativa nei piani regolatori comunali, senza con ciò trovare una soluzione soddisfacente sia per l'indeterminatezza dell'impianto (a causa della mancanza di un adeguato supporto legislativo), sia per l'interpretazione disomogenea che ne è stata data dai Comuni (proprio in assenza di un quadro di riferimento comune). Nel confronto tra urbanistica e paesaggio (tra PPR e PRGC), questo nodo ritorna inevitabilmente al pettine e spetta soprattutto alla Regione prenderne atto e tentare di scioglierlo. Come emerso anche dal confronto stabilito nel webinar, è necessario un salto di qualità che passi attraverso la ridefinizione del sistema di pianificazione regionale nei suoi aspetti legislativi e strumentali, facendo anche tesoro degli spunti e dei suggerimenti che vengono dal laboratorio delle varianti comunali di conformazione/adeguamento al PPR. Il non affrontare questi problemi, chiedendo ai Comuni di far passare a forza, attraverso l'imbutto del piano urbanistico, anche ciò che non è possibile che passi, rischia di complicare la già difficile capacità operativa dei Comuni. L'idea di superare i problemi attraverso la loro semplificazione, non fa altro che amplificarne il peso. In questo senso l'INU è critico sui contenuti di alcune delle ultime leggi regionali, emanate aspettandosi una semplificazione non dal ridisegno di contenuti e norme in materia urbanistica, ma dalla loro deroga.

- Anche se auspicabile, è chiaro che non è materialmente possibile mettere mano in tempi brevi ad una riforma di sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, compresa la prevista variante al PGT, mentre per converso potrebbe essere avviato un percorso graduale, avendo chiaro quale vuol essere il punto d'arrivo. In questo senso val la pena di prendere in considerazione il fatto che nella parte strategica del PPR sono inserite (anche se solo enunciate) materie che non solo non hanno attinenza, se non indiretta, con il paesaggio, ma che contribuiscono al contrario ad aumentarne l'ambiguità di attuazione: consumo di suolo, dispersione insediativa, localizzazione degli impianti energetici, etc. Sarebbe il caso di riportare queste materie nel loro contenitore naturale e cioè la pianificazione territoriale ed un primo passo potrebbe proprio essere quello di produrre le linee guida previste dal PPR nella parte Strategica, fino ad ora rimaste inevase.
- Si ritiene inoltre che l'utilizzo della Banca Dati di Piano, sulla quale si è appoggiata la costruzione del PPR, venga promossa da parte della Regione nelle sue potenzialità, in particolare nella gestione della fase di conformazione/adeguamento della pianificazione comunale. Le buone pratiche poste in essere dall'UTI della Carnia infatti dimostrano quali prestazioni si possano ottenere da questo strumento e quanto aiuto possano dare ai Comuni alleggerendo (e nello stesso tempo arricchendo) la formazione dei propri strumenti urbanistici. E' auspicabile peraltro che, una volta rodato, si valuti la possibilità di

espandere il sistema alle altre attività di competenza regionale nelle materie territoriali.

- Si ritiene infine che la possibilità di perseguire concretamente gli obiettivi sopra indicati, richiede che vengano ripristinate (o perlomeno rafforzate) le condizioni di operatività e funzionalità regionale nel campo delle competenze urbanistiche e di governo del territorio. Non è più differibile infatti il momento in cui la struttura dedicata a queste materie riacquisti, oltre che l'effettività delle competenze, anche le risorse umane che si sono via via "drammaticamente" ridotte nel tempo.

Udine, 23/11/2020